

STATUTO

ARETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIA CARLO FORLANINI 1

Numero REA: AP - 284514

Codice fiscale: 02494530443

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

	richiedere l'iscrizione della società all' Albo Nazionale delle Società Cooperative ed	
	a tal fine dichiara: che la cooperativa in oggetto appartiene alla categoria delle	
	cooperative sociali di tipo a) quali disciplinate dalle legge 8 novembre 1991 n.381	
	ed in quanto tale è da considerarsi società cooperativa a mutualità prevalente; che,	
	comunque e ad abundantiam, possiede i requisiti di cui all'art.2513 c.c.; che la	
	cooperativa è altresì qualificabile come cooperativa di produzione e lavoro.	
	ARTICOLO QUARTO	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale	
	si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).	
	ARTICOLO QUINTO	
	Le spese del presente atto e conseguenziali tutte cedono a carico della società.	
	Le parti richiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dal Codice	
	del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) trattandosi di cooperativa sociale, avente di	
	diritto la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 112/2017.	
	Ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile i costituiti dichiarano che l'ammontare	
	previsto per la costituzione della società è di euro 1.350 (milletrecentocinquanta)	
	ARTICOLO SESTO	
	I soci signori DI FELICE Roberto, LOLLI Franco, PIERANTOZZI Enzo e PIRRI	
	Dino approvano le norme relative al funzionamento della società contenute nello	
	statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene qui	
	in appresso riportato per intero.	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"ARETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	

	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) la Società	
	cooperativa denominata "ARETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i	
	soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine	
	è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo	
	socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri	
	enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	

	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i	
	servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:	

	- gestire attività di accoglienza residenziali e diurne per adolescenti e post	
	adolescenti con problemi di disagio psicologico o psichiatrico;	
	- gestire centri diurni e residenziali di accoglienza, di socializzazione ed	
	eventualmente di assistenza e recupero psico-fisico dei soggetti disabili o di altre	
	persone in situazione di bisogno, o esposte a rischio di emarginazione attraverso il	
	concorso dei soci e/o delle famiglie degli stessi soggetti disabili.	
	In particolare la società per conseguire l'oggetto sociale potrà:	
	- programmare e realizzare servizi sociali e di accoglienza, socializzazione ed uso	
	del tempo libero di soggetti con particolare disagio psichico o affetti da gravi	
	patologie cliniche di natura psichiatrica;	
	- svolgere percorsi individuali di recupero per soggetti con particolare disagio	
	psicologico o affetti da patologie cliniche di natura psichiatrica;	
	- programmare, organizzare e gestire corsi educativi e/o di aggiornamento per gli	
	operatori delle attività sopradescritte;	
	- gestire attività di ergoterapia, pet-terapia, ippoterapia ed ogni attività idonea a	
	sostenere progetti terapeutici per il sostegno a adolescenti e post adolescenti in	
	condizioni di difficoltà personale, familiare o sociale;	
	- fornire servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro	
	di soggetti disagiati/svantaggiati e/o con disabilità;	
	- organizzare e gestire servizi di assistenza domiciliare, presso case famiglia, case	
	di cura ed ospedali per anziani, individui con disagio psichico, ammalati e persone	
	bisognose, nonché un servizio per l'assistenza dei bambini con baby sitters e	
	servizi di baby parking;	
	- la società, per svolgere le attività di cui sopra, potrà realizzare, acquistare,	
	prendere in affitto o locare, avere e/o disporre a qualsiasi titolo, di terreni,	

	fabbricati, stabilimenti, opifici, impianti specifici, negozi, punti vendita, uffici,	
	automezzi, macchine ed attrezzi;	
	- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	- partecipare a bandi, procedure competitive e progetti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla	
	facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla	

	legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in	
	ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	

	lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi	
	pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.	
	4) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi	
	della cooperativa.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia	
	di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale	
	per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	

	Cooperative sociali.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci.)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al	
	loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	

	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non	
	rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	

	richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta nell'art. 37 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	

	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio sovventore dovrà indicare quanto	
	indicato nell'apposita sezione dello statuto;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d),	
	e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	

	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e	
	delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	

	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa stessa.	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da	
	persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la	
	procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	

	per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa o pec. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	

Art. 11 (Esclusione)		
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei		
casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:		
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure		
che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,		
b) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di		
volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via		
definitiva la fruizione dei servizi;		
c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,		
dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano		
il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva		
la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non		
superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;		
d) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia		
entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al		
pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;		
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;		
f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure		
commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione		
del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o		
giustificato motivo.		
L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di		
ricevimento o pec.		
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio		
Arbitrale ai sensi dell'art.37, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del		

	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione	
	sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del Codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del Codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro 1000 (mille).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente	
	statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	

	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali	
	in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 50000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	2 voti oltre 50.000,00 euro	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione	
	a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di	
	valore minimo pari ad euro 25 (venticinque). Il valore della quota detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	

	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	

	apportare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento	
	dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma	
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci	
	cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati	
	nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	

	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto	
	Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale	
	dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed	
	all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	

	presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti	
	dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e	
	dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla	
	sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve	
	essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	

	prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e	
	comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta , qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato,	
	siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 1 voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi anche virtuali (piattaforme) audio/video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o	

	componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 2 (due) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di	

	società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	
	enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o	
	scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o	

	telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se	
	nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	

	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta, salvo che il Consiglio non sia composto da	
	due soli membri.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di	
	controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di	
	amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può	
	essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	

	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se	
	nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un	
	Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua	
	composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art.	
	2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non	
	diversamente deliberato.	

	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola -compromissoria)	
	Le controversie nascenti tra i soci o tra la società ed i soci che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,	
	saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominato dal	
	Presidente dell'Ordine dei Commercialisti territorialmente competente, il quale	
	provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente; ove	
	lo stesso non provveda, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale nel cui	
	circondario la società ha la sede legale. Gli arbitri giudicheranno "ex bono et	
	aequo" senza bisogno di formalità ed il loro giudizio sarà inappellabile. La modifica	
	e la soppressione della presente clausola dovranno essere approvate da tanti soci	
	che rappresentino almeno i due terzi dei soci della cooperativa.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	

	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui	
	all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno	
	costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo	
	2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	

	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la	
	“disciplina delle società cooperative”, a norma dell'articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a caratteri meccanici	
	da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su trentasei facciate di dieci	
	fogli e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me	
	notaio alle ore 17,30	
	F.to: Lolli Franco	
	F.to: Enzo Pierantozzi	
	F.to: Dino Pirri	
	F.to: Roberto Di Felice	
	F.to: Flavia De Felice notaio - segue sigillo	